



Comune di Lecco

Area 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI E DECORO URBANO

parte 1) esecuzione di verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali;

parte 2) progettazione definitiva ed esecutiva, attività tecnico amministrative ad essa connesse, coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione ed altre prestazioni accessorie;

inerenti i "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LECCO – EDIFICIO CEREGHINI"

CODICE CIG: 689407637D

CHIARIMENTO

- 1. Con riferimento al bando in oggetto in alternativa all'autocertificazione stiamo compilando il DGUE. Tale documento è sottoscritto da uno degli amministratori della nostra società. Si chiede se anche tale documento debba essere reso da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici analogamente a quanto richiesto per l'autocertificazione.*

L'autocertificazione deve essere resa in relazione a tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza ma non deve essere sottoscritta da tutti i predetti soggetti (questo vale a prescindere dal tipo di modello utilizzato). L'autocertificazione potrà quindi essere resa dal soggetto che - in base alle norme di Legge/Statuto nonché disciplina propria della tipologia (società/associazione professionale, ecc.) - ha il potere di rappresentanza in tal senso. Resta inteso che il soggetto dichiarante si assume la responsabilità della veridicità dei contenuti della dichiarazione.

- 2. Punto M bando di gara: SUBAPPALTO
Si specifica che è obbligatoria l'indicazione in fase di gara della TERNA DI SUBAPPALTATORI ai sensi art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. L'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (comma 1; comma 5) impone la verifica dei requisiti di ordine generale, già prevista per ogni partecipante, anche nei confronti del subappaltatore nei casi in cui l'enunciazione della terna è obbligatoria. Si chiede quindi quale documentazione di gara debba essere prodotta dai subappaltatori indicati.*

Fermo restando che la stazione appaltante procederà d'ufficio alla verifica dell'assenza di cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti della terna dei subappaltatori indicati dal concorrente, è possibile utilizzare l'autocertificazione di cui



Comune di Lecco

all'allegato 2 (punti 1-18; nonché se del caso 25-28) del bando di gara compilato dal subappaltatore che si qualificherà come tale.

Solo ai fini del sistema AVCPASS il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPASS classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI". Viene in ogni caso rammentato che, in caso di difficoltà nella registrazione dei concorrenti (e/o subappaltatori) al sistema AVCPASS, detto adempimento potrà essere regolarizzato successivamente, non costituendo causa di esclusione dalla procedura di gara.

Non è necessario che il Codice Etico venga sottoscritto anche dai potenziali subappaltatori.

3. *l'obbligo dell'indicazione della terna di subappaltatori è intesa come una terna per ogni attività oggetto di subappalto?*

Si.

4. *ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 commi 2 -3 è possibile non inserire nel subappalto assistenze murarie affidate a lavoratore autonomo e comunque con importo sotto la soglia del 2% del contratto?*

No. L'assistenza muraria, complessivamente considerata, è da trattare come subappalto di lavori. Resta inteso che, qualora il concorrente intenda far eseguire a un terzo una parte dell'attività di assistenza muraria che si concretizzi in una prestazione diversa da un subappalto di lavori (ad es. avvalendosi di un nolo a caldo), sarà possibile applicare la disciplina dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 relativa ai subcontratti e, pertanto, con esclusione dell'obbligo di indicazione in gara della terna di subappaltatori.

5. *ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 comma 3 è possibile non inserire nel subappalto la prestazione di restauratore data la sua caratteristica di opera di natura intellettuale (attività specifica a lavoratore autonomo - per cui verrà effettuata comunicazione alla stazione appaltante)?*

La natura di opera intellettuale o meno della parte di servizio che si intende far eseguire a un terzo è irrilevante ai fini della sua qualificazione come subappalto o altro "subcontratto". Invece è rilevante, ai sensi dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs n.50/2016 che il soggetto subaffidatario del servizio sia lavoratore autonomo; in questo caso è ammesso configurare l'attività di restauratore come subcontratto e non subappalto e, pertanto, con esclusione dell'obbligo di indicazione in gara della terna di subappaltatori.

Lecco, 10.02.2017

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DI AREA
(arch. Andrea Pozzi)